

Sentenza: 4 dicembre 2009, n. 315

Materia: Ambiente

Limiti violati: comma primo e comma secondo art. 117 Cost., art. 11 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni) art. 14, commi 1, 2 e 5, art. 15, commi 3, 4 e 6, e art. 16, commi 1, 4, 6 e 7

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 3 e 6, e dell'articolo 16, commi 1, 4, 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4. Inammissibilità e non fondatezza delle altre questioni.

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 14, commi 1, 2 e 5, 15, commi 3, 4 e 6, e 16, commi 1, 4, 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), per contrasto con l'art. 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo della Costituzione e con gli articoli 8, 9 e 99 dello statuto speciale di autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

La Corte, dopo aver dichiarato l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni relative ai commi 1, 2 e 5 dell'art.14, richiama la propria giurisprudenza secondo cui la materia "tutela dell'ambiente" ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, "l'ambiente", e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso.

In ragione di ciò, sullo stesso bene "ambiente" concorrono diverse competenze, che restano distinte fra loro perseguendo, autonomamente, le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline. Infatti, da una parte sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli "adeguati e non riducibili di tutela"; dall'altra compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale, di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell'ambiente stesso. In questo senso è stato affermato che la competenza statale, allorché sia espressione della tutela dell'ambiente, costituisce "limite" all'esercizio delle competenze regionali.

Le Regioni non devono violare i livelli di tutela dell'ambiente posti dallo Stato; tuttavia, nell'esercizio delle loro competenze, possono fissare livelli di tutela più elevati così incidendo, in modo indiretto, sulla tutela dell'ambiente.

La Corte dichiara fondate le questioni di legittimità relative all'art. 15, commi 3, e 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2008.

- La previsione del comma 3 deroga all'art. 269 del d.lgs. 152 del 2006, il quale dispone che per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta un'autorizzazione, ai sensi della parte quinta dello stesso decreto, in quanto la disciplina statale concernente il rilascio dell'autorizzazione in esame risponde all'esigenza di articolare unitariamente tale attività secondo principi che assicurino l'osservanza dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale e quindi vincola il legislatore regionale. Pertanto, posto che la citata norma statale impone che l'autorizzazione preceda la messa in esercizio dell'impianto e che tale previsione costituisce un livello uniforme di tutela dell'ambiente, dettato dunque in materia di competenza esclusiva dello Stato, è costituzionalmente illegittima la norma provinciale in esame che deroga ad essa, consentendo al gestore di mettere in esercizio impianti che producono emissioni, prima che l'Agenzia provinciale per l'ambiente esegua il collaudo e rilasci l'autorizzazione alle emissioni.
- La previsione del comma 6 delinea, in ambito provinciale, per un numero elevato di impianti, ricondotti alla categoria degli impianti termici civili, un regime diverso da quello definito dalla legislazione statale, costituito dalla mera denuncia di installazione o modifica, evidentemente lesivo di quel livello uniforme di tutela assicurato dal legislatore statale mediante la prescrizione) art. 284 del Codice dell'ambiente) della preventiva autorizzazione.

La Corte dichiara fondate le questioni di legittimità relative all'art. 16 commi 1, 4, 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2008.

- Il comma 1 provvede a riformulare la definizione di "sottoprodotto" attribuendo alla Giunta provinciale il compito di provvedere alla definizione dei cosiddetti sottoprodotti, senza individuare precisi criteri o vincoli: tale norma si pone in contrasto con la direttiva del 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, in quanto sottrae alla nozione di rifiuto taluni residui che invece corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lettera a), della medesima, in violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione .
- Il comma 4, che sostituisce la lettera b) del comma 3 dell'art. 19, della legge provinciale n. 4 del 2006, nella parte in cui stabilisce che l'obbligo di tenuta del formulario non è prescritto "ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stesso non a titolo professionale [...]" si pone in aperto contrasto sia con l'art. 193 del Codice dell'ambiente, il quale esonera dall'obbligo di tenuta del formulario soltanto "i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri", sia con l'art. 5, comma 3, della direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE, il quale dispone che "i rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere

accompagnati da un formulario di identificazione”. Detta norma è, pertanto, lesiva degli artt. 8 e 9 dello statuto, nonché dell’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

- Il comma 6 attribuendo alla Giunta la determinazione delle condizioni, con riguardo all’obbligo ed alle modalità, per l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, in ogni caso finisce per sostituire alla normativa nazionale l’atto della Giunta, in violazione della competenza statale esclusiva esercitata con l’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, che ha disciplinato in maniera inderogabile procedure e termini di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
- Il comma 7 stabilisce un termine per la formazione del silenzio-assenso per l’inizio della campagna di recupero e smaltimento rifiuti assai più breve di quello fissato dal legislatore statale e reca quindi una disciplina difforme rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, che all’art. 208 prevede un termine di sessanta giorni per la comunicazione all’Agenzia provinciale dell’installazione dell’impianto. Tale abbreviazione del termine altera il rapporto fra i due interessi che il termine stesso è destinato a soddisfare e cioè quello dell’amministrazione all’esercizio del controllo preventivo e quello dell’interessato ad ottenere l’autorizzazione in tempi ragionevoli, in un modo che risulta lesivo dell’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente; la norma si pone in evidente violazione di un livello di tutela dell’ambiente uniforme, indicato anche in adempimento di vincoli comunitari; la norma si pone quindi in contrasto con la normativa nazionale vigente, espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché con disposizioni comunitarie, in violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, eccedendo dalle competenze provinciali di cui agli articoli 8 e 9 dello statuto.